

**CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.P.A.**

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874,  
in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e,  
di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

\*\*\*

PREMESSO CHE

❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;


RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1) Premesse** - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

**Art.2) Oggetto** - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrocinio legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

 <b>Sidra</b> PROTOCOLLO GENERALE
16 MAG. 2020
PROT. N. 15594



	disdettate su cui si necessita <i>preliminarmente</i> una verifica più accurata	
	sull'esigibilità del credito.	
	<b>Art.3) Accettazione</b> - Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio le-	
	gale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui <i>infra</i> . La prestazio-	
	ne oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un	
	rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà	
	da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e	
	con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.	
	<b>Art.4) Incompatibilità</b> - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso	
	comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di co-	
	niugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali	
	rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è	
	occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della	
	controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con	
	l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deonto-	
	logico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la	
	violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere	
	il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna	
	a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di	
	incompatibilità richiamate precedentemente.	
	<b>Art.5) Modalità</b> - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle	
	seguenti fasi:	
	<b>I)</b> Preliminare verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed	
	opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di	
	disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità	
		2

	del credito;	
	<b>II)</b> Redazione della lettera di diffida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi ai sensi del codice civile; tale fase verrà anticipata da qualsivoglia ulteriore contatto (telefonico, e-mail, pec) con l'utenza morosa; si predilige l'invio della lettera di diffida e messa in mora tramite pec;	
	<b>III)</b> La lettera di diffida e messa in mora redatta nel rispetto assoluto della Normativa vigente, ivi comprese le disposizioni dell'ARERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazioni ARERA, l'inserimento della clausola in virtù della quale viene eccitata l'interruzione della prescrizione e di ogni termine decadenziale e una clausola di stile con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti;	
	<b>IV)</b> Decorsi i termini della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un'ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la riscossione del credito e dell'azione giudiziale più congeniale da intraprendere; in caso negativo, invierà una relazione certificativa di inesigibilità del credito;	
	<b>V)</b> Attività giudiziale mediante procedimento monitorio e/o altro suggerito dal professionista incaricato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle afferenti il calcolo delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.  La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 26/05/2017.  Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e  ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il profes-	
		3







conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

**Art.13) Foro competente** - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

**Art.14) Registrazione** - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

**Art.15) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

\*\*\*

Il sottoscritto Avv. GAETANO RIZZO

c.F. RZZGTN77H18B428B

, con

studio in CATANIA, via FRANCESCO RISO 12

P.IVA 05144770871

con l'apposizione della sottoscrizione in calce


dichiara ed accetta

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del credito di cui sopra.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv. **AVV. GAETANO RIZZO**

PRO 

Via Francesco Riso, 12 - 95128 CATANIA  
Tel. 095 3521788

gaetano.rizzo@pec.ordineavvocaticatania.it  
P.IVA 05144770871

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano

e-

spressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art.10) Recesso; Art.11) Privacy; Art. 12) Modello 231; Art.13) Fo-

ro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv.

